



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)**

**e con il Ministro della cultura (GIULI)**

*(v. stampato Camera n. 2034)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 12 febbraio 2025*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 febbraio 2025*

**Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San  
Giorgio di Parma**

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Continuità dell'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma e obbligo di adeguamento dello statuto)*

1. L'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, istituito in ente giuridico autonomo dal regio decreto 5 febbraio 1922, n. 186, conservato negli scopi e nella personalità giuridica dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, iscritto quale fondazione di diritto privato nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Parma, è ordinato in conformità alla presente legge.

2. La Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, di seguito denominata « Fondazione », adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge secondo le modalità previste dall'articolo 6 e lo sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che vi provvede con decreto, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della cultura. Il medesimo procedimento di approvazione si osserva per le successive modifiche statutarie, ferme restando le disposizioni dell'articolo 5.

### Art. 2.

*(Scopi, durata e assenza di fini di lucro della Fondazione)*

1. Scopi principali della Fondazione, perseguiti senza ingerenza nei servizi di culto, sono:

a) la conservazione della basilica di Santa Maria della Steccata in Parma, di se-

guito denominata « Basilica », quale luogo insigne di esercizio del culto cattolico;

b) la tutela, in ambito nazionale e internazionale, del patrimonio storico, culturale e religioso rappresentato dalla Basilica, nell'unitario insieme delle sue componenti materiali e immateriali;

c) la valorizzazione degli altri elementi del suo patrimonio.

2. Scopo accessorio della Fondazione è l'attuazione di iniziative di utilità sociale, culturali e filantropiche.

3. La Fondazione ha durata illimitata, opera senza fini di lucro e non effettua distribuzioni o assegnazioni di utili o utilità, neppure in forma indiretta.

4. Il patrimonio della Fondazione è destinato agli scopi di cui ai commi 1 e 2.

### Art. 3.

#### *(Organi della Fondazione)*

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il presidente;
- b) il consiglio generale;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente è il rappresentante legale della Fondazione e presiede il consiglio generale. È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della cultura, sentito il vescovo della diocesi di Parma, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori cinque anni.

3. Il consiglio generale è l'organo di indirizzo della Fondazione ed è composto dal presidente e dagli ulteriori otto membri di cui ai commi 4 e 5.

4. Sono membri di diritto del consiglio generale, in ragione del loro ufficio e per la durata della relativa funzione:

- a) il vescovo della diocesi di Parma;
- b) il sindaco di Parma;
- c) il presidente della provincia di Parma;
- d) il rettore dell'università degli studi di Parma.

5. Quattro membri del consiglio generale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della cultura. Essi durano in carica cinque anni, salvo rinnovo; in caso di loro sostituzione nel corso del mandato, la nomina del sostituto è disposta fino alla scadenza quinquennale dell'incarico del membro sostituito. I membri di cui al presente comma che, in assenza di cause di forza maggiore, non partecipano a tre riunioni consecutive del consiglio generale decadono di diritto dall'ufficio.

6. Il consiglio generale può attribuire ad uno dei membri di cui al comma 5 le funzioni di segretario generale, con compiti di coordinamento della gestione amministrativa della Fondazione.

7. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di cui agli articoli 2403 e 2409-bis, secondo comma, del codice civile. Il collegio è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente del collegio è designato dal Ministro dell'interno; gli altri due revisori sono designati, rispettivamente, dal vescovo della diocesi di Parma e dal sindaco di Parma. I revisori durano in carica quattro anni, salvo rinnovo. In caso di sostituzione di un componente nel corso del mandato, il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'intero collegio.

8. Non possono essere nominati alle cariche di cui ai commi 2, 5 e 7 coloro i quali si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile. Se la condizione si verifica dopo la nomina, comporta la decadenza dalla carica.

9. La partecipazione agli organi della Fondazione dà diritto soltanto agli eventuali emolumenti che il consiglio generale deliberi di riconoscere, con oneri a carico della Fondazione stessa, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, comma 3.

#### Art. 4.

*(Continuità dell'esercizio del culto cattolico)*

1. La Fondazione agisce nel rispetto dei vincoli riguardanti la destinazione al culto della Basilica e dei beni in essa contenuti, come regolato dalla diocesi di Parma.

2. La Basilica e i beni di proprietà della Fondazione in essa contenuti non possono essere distolti dalla destinazione al culto fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità al diritto canonico.

3. Restano ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, applicabili ai beni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

#### Art. 5.

*(Controllo sull'amministrazione della Fondazione)*

1. Il controllo sull'amministrazione della Fondazione è svolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 del codice civile.

#### Art. 6.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. In sede di prima applicazione, le nomine, previste dall'articolo 3, del presidente

della Fondazione, dei componenti del consiglio generale di designazione governativa e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono disposte con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo cessano di avere effetto le nomine a vita disposte ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946 e decade il collegio dei revisori in carica fino a tale data.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, primo periodo, il consiglio generale approva, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva le modifiche statutarie di cui al comma 2, è abrogato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946.

#### Art. 7.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



€ 1,00